

*“ A decorrere dal 1° luglio 2013, costituiscono allo stesso modo abitazione principale, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 D.L. 102/2013, convertito in L. 124/2013, e dai successivi provvedimenti di legge, l'unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizzi come propria abitazione principale, sulla base della definizione dettata dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011. L'agevolazione opera nel solo caso in cui il comodante appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 20.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede all'applicazione d'ufficio dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.*

*4. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.*

*5. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione contestuale all'utilizzo agevolato dell'immobile, da redigersi su apposito modello predisposto dal Comune e da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data di decorrenza dell'agevolazione, da supportare con idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.”*